



**REGIONE  
PIEMONTE**



1970 | 2020  
**PIEMONTE**  
valori comuni  
*Una regione, tante storie*

**DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO  
SETTORE TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO**

**ACCORDO QUADRO  
LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE  
PER LA SICUREZZA E L'INTEGRITA' DI IMMOBILI REGIONALI  
- LOTTO 3 CUNEO ASTI ALESSANDRIA -**

LOCALIZZAZIONE REGIONE PIEMONTE	PROVINCIA TORINO	COMUNE VARI	INDIRIZZO
------------------------------------	---------------------	----------------	-----------

**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

IDENTIFICAZIONE ELABORATO  SCHEMA DI CONTRATTO	DOCUMENTO  AD003/lotto 3
--	--------------------------------

SCALA:	DATA: NOV 2020	COMM:
--------	----------------	-------

INDICE VERSIONE		
versione	data	oggetto
1		

TIMBRI E FIRME  <b>GRUPPO DI PROGETTAZIONE</b> Irfg. <b>DARBESIO Margherita</b>  Ing. <b>ARIANO Luciana</b>  Ing. <b>COLUCCIO Nicola</b>  Geom. <b>PATRICIELLO Vincenzo</b>  Ing. <b>REGALDO Roberto</b>  Supporto Giuridico Avv. <b>Galbiati Paola</b>	FIRMA  Approvato: <b>IL R.U.P.</b>  ING. <b>BELTRAMO SANDRA</b>
---	--

RINTRACCIABILITA' INFORMATICA <b>FILE</b> : L:/MANUTENZIONE ORDINARIA 2021-22-23\0_versione FINALE ACCORDO QUADRO 2021-22-23\LOTTO_3_CN AT AL	CODICE SEMANTICO <b>COD</b> :
--	----------------------------------

Questo elaborato è di proprietà della Regione Piemonte, qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata  
**Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro**  
Via Viotti, 8 - 10121 Torino - Tel 011 4322160 - Fax 011 4323209 - Cod Fisc 80087670016

REP. N.....

**REGIONE PIEMONTE**

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PER LA SICUREZZA E  
L'INTEGRITÀ DEGLI IMMOBILI REGIONALI O COMUNQUE IN  
USO ALLA REGIONE PIEMONTE.

**LOTTO 3- CUNEO ASTI ALESSANDRIA**

COD. CIG .....

Tra:

la REGIONE PIEMONTE (Cod. Fisc. 80087670016), con sede in Torino, . . . . , in persona di ..... nato/a ..... il .../.../... domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio in Torino. . . . . n. . . . , autorizzato alla stipula del presente accordo con D.G.R. n. . . del . . (in seguito la "Regione")

e:

.....con sede in ..... rappresentata da..... nato/a ..... il .../.../.. (in seguito l' "Appaltatore")

PREMESSO CHE:

- con Determinazione dirigenziale n..... del ..... il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio ha autorizzato, per le motivazioni dettagliatamente evidenziate nel provvedimento medesimo, ai sensi dell'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'individuazione dei contraenti degli accordi quadro, di durata triennale, ai quali affidare gli eventuali futuri contratti applicativi relativi ai

lavori, forniture, opere e prestazioni, necessarie per i "LAVORI DI **MANUTENZIONE EDILE PER LA SICUREZZA E L'INTEGRITÀ DEGLI IMMOBILI REGIONALI LOTTO 3- CUNEO ASTI ALESSANDRIA** mediante apposita esperimento di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016, secondo il metodo delle offerte segrete con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., da valutarsi in base ai criteri descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara, con la ripartizione del punteggio massimo di 100 punti, demandando ai competenti uffici regionali le formalità di legge inerenti l'esperimento della gara medesima;

- con riferimento al LOTTO 3 sono state presentate n ... . offerte;
- il giorno .../.../... , in seduta pubblica, sono stati aperti i plichi ed è stata esaminata la documentazione presentata dai concorrenti;
- alla seduta pubblica del .../.../... di cui al verbale del . . ./ . . / . . . sono state aperte le offerte economiche ed il prezzo offerto da . . . . . è risultato il più basso;
- con determinazione n. ... del .../.../... la Regione Piemonte, ha aggiudicato definitivamente

l'accordo quadro relativo alla manutenzione di tipo edile ed affine nonché interventi straordinari per la sicurezza e l'integrità degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte siti a **CUNEO ASTI ALESSANDRIA.** a . . . . . sulla base dell'offerta da questi presentata;

- in capo alla medesima è stata accertata la sussistenza dei requisiti di legge previsti;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro così come definito dall'art. 54 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AL LOTTO 3

1. L'accordo quadro, in funzione del lotto individuato nella fattispecie (LOTTO 3), ha per oggetto l'esecuzione i lavori di Manutenzione Edile di cui agli all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 380/2011 e s.m.i. e gli Interventi riparativi di

cui alla lett. b) del predetto articolo per la Sicurezza e l'integrità di Immobili Regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte sul territorio della Regione Piemonte **siti a CUNEO ASTI ALESSANDRIA.** così come risultanti dall'elenco allegato al Capitolato Speciale d'Appalto (All.1 del C.S.A.). Tale elenco di immobili non è esaustivo ed è suscettibile di variazioni, in quanto le peculiarità proprie delle attività svolte dall'Ente appaltatore possono richiedere nel corso dell'appalto l'acquisizione di nuovi locali/immobili o la dismissione di altri. Dette variazioni verranno comunicate all'Impresa aggiudicatrice in forma scritta e varranno come aggiornamento dell'elenco originario.

2. Gli interventi da realizzare sono quelli previsti dagli artt. 5 e 6 del C.S.A., che si richiamano integralmente, nonché secondo le prescrizioni indicate nel Disciplinare Tecnico e Prestazionale.

3. In ordine alle categorie di lavorazioni dell'intervento in esame si richiama integralmente l'art. 3 del C.S.A.

ART. 3 - DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

1. Con il presente accordo quadro la Regione affida all'Appaltatore che accetta, alle condizioni stabilite nel presente accordo in funzione del lotto aggiudicato e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, l'esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo che di volta in volta gli verranno richiesti sulla base di appositi eventuali contratti applicativi. La stipula del presente accordo quadro non vincola la Regione alla conclusione di contratti applicativi in relazione al presente lotto.

2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro e degli eventuali singoli contratti applicativi,

- a) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.145 ("Cap. Gen.") per le parti ancora vigenti ed il D.P.R. n. 380/2011 e s.m.i.;
- b) C.S.A. e documenti di progetto;
- c) il prezzario regionale opere pubbliche Regione Piemonte anno 2020 approvato con D.G.R. n. 2-1603 del 30/06/2020 (BU n. 27 s.o. n. 4 del 02/07/2020)
- d) le polizze di garanzia di cui all'art. 12 del C.S.A. (Cauzione definitiva);

e) documenti previsti in materia di sicurezza;

3. Il presente accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione, degli eventuali singoli contratti applicativi. In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

a) Accordo quadro;

b) C.S.A.;

c) documenti allegati al presente accordo ed al C.S.A..

4. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia in particolare, il Codice dei Contratti pubblici, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per le parti ancora in vigore, ed il D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore.

5. Con riferimento al contenuto degli eventuali singoli contratti applicativi si richiamano integralmente gli artt. 7, 9,10 e 11 del C.S.A.

6. L'Appaltatore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi, ove richiesti dalla Regione. Al momento della sottoscrizione degli stessi si obbliga a rispettare le condizioni



presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente accordo quadro e degli atti ad esso allegati.

ART. 4 - DURATA E AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. La durata dell'accordo quadro, relativo al presente lotto, avrà durata di 3 anni, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario, per il presente lotto. Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario per il presente lotto, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario per il presente lotto venga raggiunto in un termine inferiore.

3. L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente accordo quadro, ammonta presumibilmente sino ad un massimo di ..... IVA esclusa, al lordo del ribasso d'asta, oltre Euro 100.000,00

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  
IVA esclusa e così per complessivi.....

4. In caso di mancato esaurimento dell'importo presuntivamente stimato alla scadenza dell'accordo quadro, il contraente dell'accordo quadro per il presente lotto non potrà vantare alcuna pretesa a riguardo.

5. Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, ed in ogni caso per una durata complessiva comunque inferiore o al massimo pari ai 4 anni massimi previsti dall'art. 54, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva, con apposito provvedimento, ove ritenuto funzionale alla realizzazione dell'intervento e nei limiti preventivamente determinati necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell'ultimo contratto applicativo e quindi dell'intero accordo quadro per il presente lotto.

6. Pertanto, qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro per il presente lotto, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che

l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

7. Non è consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1, del Codice civile. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi, fatta salva la revisione derivante dall'aggiornamento annuale del prezzario di riferimento, ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.

#### PARTE SECONDA

##### ART. 5 - SICUREZZA

1. Al fine di ottemperare all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la Stazione Appaltante ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) sottoscritto anche dall'Appaltatore.

2. l'Appaltatore dovrà visionare il piano di sicurezza e coordinamento, di cui all'art. 90 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., predisposto dalla Stazione Appaltante.

3. In seguito alla sottoscrizione dei contratti applicativi il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovrà redigere un aggiornamenti/revisione del Piano relativi ai lavori oggetto del suddetto contratto applicativo.

4. l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare, comunque prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), nel rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

5. Tutti detti piani formeranno parte integrante dei contratti applicativi e saranno depositati agli atti dell'amministrazione regionale e messi a disposizione, da parte dell'Appaltatore, per le verifiche ispettive di controllo nei cantieri alle Autorità competenti; in caso di mancanza di detti piani, i contratti saranno nulli.

6. L'Appaltatore medesimo deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori o al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, quando nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino i processi lavorativi utilizzati. L'Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione,

e l'Appaltatore, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

#### ART. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori sarà effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del singolo contratto applicativo, e, in caso d'urgenza secondo quanto previsto all'art. 32, comma 8 D.lgs. n. 50/2016, dopo che l'aggiudicazione è diventata efficace, in seguito a consegna risultante da apposito verbale.

2. La consegna dei lavori sarà altresì effettuata con le modalità di cui all'art. 18 del C.S.A. che si intende integralmente richiamato.

ART. 7 - CONDOTTA DEI LAVORI, RAPPRESENTANTE  
DELL'APPALTATORE E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

1. Ai sensi dell'art.4 del Cap. Gen., l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo quadro. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore tecnico nominato ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Cap. Gen.

L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione appaltante che ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori (D.L.).

Si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 17 del C.S.A.

2. Per tutta la durata dei lavori, l'Appaltatore anche attraverso il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono gli stessi.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi la Regione, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità.

4. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere.

5. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata da notaio, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori.

6. Nel caso in cui l'intervento sia affidato ad un Raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l'incarico della direzione del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

7. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, l'Amministrazione regionale o il D.L. hanno il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

8. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

8. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare al proprio personale le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.



9. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione del personale dell'Appaltatore a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 8- CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

1. Le prestazioni dei contratti applicativi, ove richiesti dall'Amministrazione regionale, che deriveranno dal presente accordo quadro saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate tra le parti e contenute nel presente accordo e nel C.S.A. e relativi allegati che le parti stesse come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e accettare come già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste all'art.7 del C.S.A. nonché alla conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara e nel Documento complementare "Disciplinare di gara".

2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal citato art. 7 del C.S.A. e dal Documento complementare "Disciplinare di gara".

ART. 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO  
DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

1. Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, nelle leggi, nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgono i lavori suddetti.

2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,50% come disposto all'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs 50/2016 che si richiama.

3. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudato provvisorio, previo accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

4. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali:

- subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione regionale.

5. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dall'Amministrazione regionale o ad esso segnalata dagli Enti di Previdenziali compresa la Cassa Edile, l'Amministrazione medesima procederà ai sensi degli artt. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016. In caso di

crediti dell'Appaltatore insufficienti allo scopo  
l'Amministrazione regionale procederà  
all'escussione della garanzia fideiussoria.

6. Per quanto non espressamente previsto si  
richiama quanto disposto dal C.S.A. e dalla  
relativa normativa vigente.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE -  
RESPONSABILITÀ DURANTE L'ESECUZIONE

1. Con riferimento agli oneri ed obblighi dell'Appaltatore si richiama integralmente l'art. 55 e 56 del C.S.A.

2. La sorveglianza esercitata dalla Stazione appaltante, dai suoi rappresentanti e dal D.L., non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso la Stazione appaltante e verso i terzi.

3. È, inoltre, a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero della Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori affidati con i singoli contratti applicativi.

ART. 11 - CAUZIONE

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro l'Appaltatore ha presentato (All. n.1), in conformità all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed agli schemi polizza tipo di cui al Decreto 19 Gennaio 2018, n. 31, la cauzione definitiva a garanzia della perfetta e integrale esecuzione del presente accordo quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, in misura pari a € ..... rilasciata da .....  
.....  
.....

2. La cauzione sta a garanzia altresì dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente accordo quadro relativo al presente lotto, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l'Amministrazione determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei medesimi nonché del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse comprensivo del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in

più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

3. L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'Appaltatore dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

4. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero accordo quadro relativo al presente lotto con riferimento ai singoli contratti applicativi eventualmente stipulati secondo le condizioni e nella misura richieste dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

5. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito dell'intero accordo quadro relativo al presente lotto, permane, ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs 50/2016,

sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'ultimo contratto applicativo stipulato.

6. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro relativo al presente lotto non siano affidati integralmente i lavori per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo dell'ultimo contratto applicativo stipulato.

7. Qualora a seguito dell'accordo quadro del presente lotto non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'accordo quadro del presente lotto. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell'accordo quadro del presente lotto sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.

8. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016 la Stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore l'integrazione della cauzione



ogniqualevolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

9. La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'ultimo contratto applicativo stipulato.

10. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante nonché deve altresì prevedere la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al 2° comma dell'art. 1957 c.c. Le franchigie e gli scoperti saranno a carico dell'Appaltatore.

11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito all'art. 12.1.2. [Cauzione definitiva] e 12.1.3. [Riduzione delle garanzie] del C.S.A.

#### ART. 12 - ASSICURAZIONI

1. Per ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto, l'Appaltatore è obbligato a stipulare:

- una polizza (C.A.R.), a norma dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, a copertura di tutti i

rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e in particolare, sui fabbricati, materiali, attrezzature e opere provvisionali;

- ed una polizza (R.C.T.) che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni verso terzi nell'esecuzione dei lavori.

2. La somma assicurata nella polizza C.A.R., da stipularsi a nome dell'Appaltatore con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà corrispondere all'importo del singolo contratto applicativo, comprensivo di tutti i costi di cui al Decreto 19 Gennaio 2018, n. 31 ai cui contenuti l'Appaltatore si deve conformare, aumentato del valore delle preesistenze.

3. La durata e l'efficacia della polizza C.A.R. si estenderà dalla data di effettivo inizio delle attività oggetto del singolo contratto applicativo sino alla data di emissione del Certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione lavori.

4. La polizza R.C.T., da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà comprendere anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino

o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore e dovrà prevedere un massimale pari al 5% dell'importo del singolo contratto applicativo e comunque per una somma non inferiore ad € 500.000,00, per singolo sinistro e anno assicurativo per danni a persone, cose e/o animali.

5. La polizza R.C.T. di cui ai precedenti commi deve essere estesa alla colpa grave all'Appaltatore, deve portare la dichiarazione di vincolo a favore del Committente e decorre dalla data di inizio delle attività oggetto del singolo contratto applicativo fino alla data di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di emissione della certificazione di ultimazione lavori; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e deve essere esibita al Committente almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori.

La garanzia in esame dovrà essere conforme ai contenuti di schema polizza di cui al Decreto 19 Gennaio 2018, n. 31. Le franchigie e gli scoperti saranno a carico dell'Appaltatore.

6. Il testo delle polizze deve essere sottoposto preventivamente all'approvazione della Committente. Si richiamano integralmente le disposizioni dell'art. 12.2 del C.S.A.

ART. 13 - ANTICIPAZIONE, PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs 50/2016 l'anticipazione del 20% è prevista sull'importo dei singoli contratti applicativi.

2. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dal C.S.A. che si intende integralmente richiamato.

3. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i. L'Appaltatore, in relazione a ciascun contratto applicativo, deve comunicare all'Amministrazione regionale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie

relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Cap. Gen., i pagamenti saranno effettuati sul c/c .....  
. . . . . dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche....., nelle mani di ..... , persona/e delegata/e a operare ed a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto e/o a saldo su tale conto.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall' Appaltatore a riscuotere.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. La Regione non può eseguire alcun pagamento in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

5. La Stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i.

6. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

7. L'Impresa esecutrice, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

ART. 14 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e dall'art. 34 del C.S.A.

2. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del contratto applicativo, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute nonché la clausola di cui al successivo comma 3 del presente articolo.

3. In attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche previsti all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i., l'atto di cessione deve prevedere apposita clausola nella quale il cessionario dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario

o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, dalla Committente, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, dal cessionario, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso. Su tale conto il cessionario anticiperà i pagamenti al cedente, indicando obbligatoriamente i codici CIG/CUP dell'intervento.

ART. 15 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI -  
SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE

1. I termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto.

2. Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto, si darà atto mediante apposito certificato di ultimazione lavori attestante i necessari



accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di ciascun contratto applicativo.

3. La mancata osservanza del suddetto termine finale comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 23 [Penali per il ritardo]. Si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 23 del C.S.A.

4. Con riferimento alle sospensioni, le riprese e le proroghe per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro si richiama l'art. 21 e 22 del C.S.A. e l'art. 27 del Cap. Gen..

#### ART. 16 - PENALI PER IL RITARDO

1. L'Appaltatore, per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori di cui al precedente articolo nonché nei casi di cui all'art. 23 del C.S.A. [Penali per il ritardo] che si richiama integralmente, salvo il caso di ritardo ad esso non imputabile, deve rimborsare alla Committente le relative spese di assistenza e di direzione lavori e sottostare alle penali di cui all'art del CSA dell'importo del relativo contratto applicativo.

2. Qualora l'ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto applicativo, superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs 50/2016, promuoverà le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo e la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

3. L'applicazione della penale non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

4. L'ammontare delle spese di assistenza di direzione lavori sarà dedotto dal conto finale; le penali intermedie verranno dedotte in occasione dello Stato di Avanzamento Lavori successivo.

#### ART. 17 - SUBAPPALTO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 nonché le disposizioni in materia di subappalto contenute nel C.S.A. ed in particolare all'art. 43-44-45.

### PARTE TERZA

#### ART. 18 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. Per la contabilizzazione dei lavori a misura nonché per le prestazioni da contabilizzare in economia si richiama la normativa vigente nonché l'art. 26-27-28 del C.S.A. che si intende integralmente richiamato.

#### ART. 19 - AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI

1. Fermo restando l'importo massimo del presente accordo quadro di cui al precedente art. 4 eventuali variazioni sui singoli contratti applicativi conseguenti all'accordo quadro del presente lotto, nelle fattispecie previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 saranno valutate, con i prezzi di contratto. In carenza si procederà con la formulazione di nuovi prezzi determinati dalla direzione lavori d'intesa con il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D.M. 07/03/2018 n. 49.

2. Qualora si rendessero necessarie voci di prezzo non contemplate nel Prezzario Regionale si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e, in assenza, da analisi prezzi,

comprensivi delle lavorazioni e delle eventuali forniture, trasporti, noli, elaborate dal Direttore lavori cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro, stabiliti in esito ad un verbale di concordamento.

3. Nessuna variazione o addizione può essere introdotta dall'esecutore in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

5. Qualora, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett 1) del D. Lgs. n. 50/2016, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni non previste nel singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto, il direttore dei lavori, propone la redazione di

una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.

6. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

7. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto applicativo principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, è condizionata tale accettazione.

8. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lett b) del D. Lgs. n. 50/2016, non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto individuate nei singoli contratti

applicativi conseguenti all'accordo quadro del presente lotto, e che non comportino un aumento dell'importo del singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto.

9. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto.

10. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'art. 8 comma 5 del D.M. 07/03/2018 n. 49.

11. Nel caso previsto dall'articolo 149, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (*"presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale"*) la descrizione del responsabile unico del procedimento ha ad oggetto la verifica delle

caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 149, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante durante l'esecuzione di ogni singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza del limite del 20% dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

12. Se la variante, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende

manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

13. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto applicativo originario conseguente all'accordo quadro del presente lotto, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.M. 07/03/2018 n. 49. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta per errori in sede di progettazione.

#### ART. 20 - VERIFICHE, COLLAUDO E REGOLARE ESECUZIONE

1. Si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e al Titolo X del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. nonché gli artt. 20 [Termini per l'ultimazione lavori], 52 [Verifiche, Collaudo, Garanzie e saldo] e 51



[Manutenzione delle opere sino al collaudo] del C.S.A.

2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti. Rimane a cura dell' Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

#### ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO

La Regione procederà alla risoluzione del contratto derivante dall'accordo quadro relativo al presente lotto: qualora nei confronti dell' Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D.lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 108 comma 2 lett. a) e b) del D.lgs n. 50/2016;

- a) per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell'Appaltatore secondo le modalità di cui all'art. 108 comma 3 del D.lgs n. 50/2016;
- b) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale, o sospensioni sostanziali se più di una, dei lavori per un periodo cumulato superiore a venti giorni naturali e consecutivi;
- c) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto (art. 43 del C.S.A.) nonché in caso di subappalto non autorizzato;
- d) qualora l'ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto applicativo, superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento, con le modalità di cui all'art. 108 comma 3 del D.lgs n. 50/2016, così come richiamate all'art. 23 del C.S.A.;

- e) in caso di gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatrice o del subappaltatore;
- f) in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto;
- g) qualora nei confronti dell' Appaltatore sia intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016.
- h) in caso di esito negativo della verifica relativa alla sussistenza dei requisiti di ordine generale, in corso di esecuzione.
- i) nel caso stabilito all'art. 3, comma 9bis della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") così come puntualmente disciplinato all'art. 13 del presente accordo quadro.

2. La risoluzione di un solo contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro del presente lotto determinerà la risoluzione dell'intero accordo quadro e l'applicazione dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

3. La risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore sarà comunicata per iscritto dalla Stazione appaltante.

4. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata dall'Appaltatore, lo stesso è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili.

5. Quando, nel corso dell'opera, si accerti che la sua esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il Committente può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.

6. L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto

appello, la Stazione appaltante potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determinazione di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento dei lavori ad altro soggetto. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla Stazione appaltante a qualsiasi titolo - contrattuale , precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

ART. 22 - RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO

1. Si applica quanto previsto dall'art. 109 D.Lgs 50/2016. Si richiama integralmente quanto disposto all'art. 16 del C.S.A. [Recesso dal contratto applicativo].

ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Così come stabilito al Capo 9 del C.S.A.

qualsiasi controversia relativa all'intervento di cui al presente accordo quadro inerente il Lotto 3, quale sia la sua natura tecnica, amministrativa, giuridica, che non si sia potuta risolvere ai sensi degli artt. 205 del D.Lgs. 50/2016 e che comunque non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Torino.

E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e ss. del c.p.c.

#### ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese previste dall'art. 13 del C.S.A inerenti e conseguenti alla stipulazione dell'accordo quadro nonché degli eventuali conseguenti contratti applicativi.

Si richiama quanto stabilito dall'art. 8, commi 2 e 3 del Cap. Gen.

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'intervento, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere sia intestato

a nome della Stazione appaltante o di altri.

3. Il contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt.5 e 40 del D.P.R. 131/86. La registrazione è obbligatoria solo in caso d'uso.

ART. 25 - ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Cap. Gen., ai fini di tutte le comunicazioni, le parti eleggono domicilio:

La Regione in Torino . . . . . ;

PEC . . . . .

L'Appaltatore in .....

... .

PEC . . . . .

2. In caso di associazione temporanea di imprese eventuali comunicazioni alle imprese mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio dell'impresa mandataria come sopra individuato.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le parti vigenti, e del D.Lgs n.101/2018 l'Appaltatore

autorizza la Regione al trattamento dei dati personali in relazione agli adempimenti connessi e derivanti dal presente accordo, fermi restando tutti i diritti riconosciuti.

ART. 27 - DISPOSIZIONI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. In ottemperanza al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” – Misura 8.1.7, l’Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato od autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti regionali che hanno esercitato nei confronti dello stesso poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi.

ART. 28 - ALLEGATI

1. La garanzia di cui all’art. 11 [Cauzione] del presente accordo quadro.

Letto confermato e sottoscritto.

Torino, \_\_\_\_\_

La Regione \_\_\_\_\_

L’Appaltatore \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti del’art. 1341 comma 2 del C.C. l’Appaltatore approva specificatamente per iscritto gli artt. 4, 10, 16, 21, 22 e 23.